

**CONCORSI PUBBLICI: Notaio – Concorso notarile – Candidato già dichiarato per tre volte inidoneo – Esclusione – Legittimità.**

**Cons. Stato, Sez. IV, 19 aprile 2021, n. 3155**

- in *Il Foro Italiano*, 10, 2021, pag. 525 e ss., con nota di E. Bucciante

*“[...] La scelta di precludere la partecipazione al concorso notarile a coloro che non hanno riportato un’inidoneità in almeno tre prove concorsuali si profila, dunque, come una scelta legittima di determinazione dei criteri di ammissione ai concorsi, che si iscrive nell’ampia discrezionalità riconosciuta in questo ambito al legislatore ordinario [...].*

*Si tratta, in ultima analisi, di una modalità per un efficace, efficiente ed adeguato svolgimento dell’intero procedimento concorsuale, così assicurando anche in questa materia i principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, predicati con riferimento all’azione amministrativa [...].*

*Come è stato icasticamente affermato, è possibile inferire un’irragionevolezza della norma scrutinata soltanto quando non sia possibile ricondurre la disciplina ad alcuna esigenza protetta in via primaria o vi sia una evidente sproporzione tra i mezzi approntati e il fine asseritamente perseguito [...]”.*

**FATTO e DIRITTO**

1. Giunge all’esame di questo Consiglio la controversia inerente alla legittimità del decreto del Ministero della giustizia, emanato in data 30 gennaio 2019, di esclusione dell’odierno appellato dal concorso a 500 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale del 21 aprile 2016 pubblicato in G.U. n. 33 del 26 aprile 2016, notificato al destinatario il 4 febbraio 2019, tre anni dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e dopo che quest’ultimo aveva superato le relative prove scritte ed orali.

1.1. Unitamente a questo atto, il ricorrente ha impugnato anche:

a) il su indicato bando costituente la *lex specialis* del procedimento, nella parte in cui (artt. 2 e 4) non consente la partecipazione a coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi analoghi, indetti successivamente all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69, nonché nella parte in cui prevede l’esclusione in caso di presentazione della domanda di partecipazione cartacea con l’apposizione di modifiche e/o cancellazioni rispetto alla domanda presentata telematicamente;

b) l'art. 3 del bando di concorso, che disciplina le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, nella parte in cui dovesse essere ritenuto lesivo degli interessi del ricorrente;

c) il d.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, nella parte in cui ritenuto lesivo degli interessi del ricorrente.

2. L'odierno appellato, aspirante notaio, già dichiarato inidoneo in tre precedenti concorsi, banditi successivamente alla riforma del 2009, e interessato a partecipare comunque al concorso per notaio, indetto con il menzionato decreto dirigenziale 21 aprile 2016, ha premesso:

a) di aver proposto un primo ricorso, n.r.g. 6015 del 2016 (ancora pendente), innanzi al T.a.r. per il Lazio, diverso da quello di cui si discute nel presente giudizio, unitamente ad altri soggetti nella sua medesima condizione, all'indomani della pubblicazione del bando di concorso poc'anzi indicato, che, in base alla normativa vigente *ratione temporis*, prevedeva come requisito di partecipazione che l'aspirante candidato non fosse stato giudicato inidoneo a tre precedenti concorsi notarili (artt. 2 e 4 della *lex specialis*);

b) che il T.a.r., con il decreto presidenziale monocratico n. 2625 del 19 maggio 2016, ha respinto la relativa domanda cautelare, non ravvisando il presupposto dell'estrema gravità ed urgenza, poiché *“ai ricorrenti non è preclusa la presentazione della domanda di partecipazione entro il 26 maggio 2016 e il modulo di cui all'art. 3, comma 4, del bando non prevede alcuna dichiarazione con riguardo al requisito di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), del medesimo bando”*, cosicché sarebbe stato possibile attendere la pronuncia collegiale in sede cautelare e, nelle more, proporre comunque la domanda di partecipazione;

c) di aver conseguentemente proposto la domanda telematica di partecipazione al concorso, nella quale non vi era modo di segnalare la mancanza del presupposto di partecipazione previsto dal bando, poiché essa conteneva solamente l'elencazione dei presupposti necessari alla partecipazione al concorso che i candidati dovevano attestare come posseduti;

d) di aver presentato, successivamente all'invio della domanda telematica, anche quella cartacea, presso la competente Procura della Repubblica, rettificando l'apposito modulo prestampato, uguale a quello già compilato in via telematica, mediante la cancellazione, con un tratto di penna, della negazione *“non”* innanzi alla dichiarazione con la quale il candidato era tenuto ad affermare di *“non essere stato dichiarato non idoneo in tre precedenti concorsi a posti di notaio banditi successivamente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69”*, trasformando dunque la proposizione in esame da negativa in affermativa;

e) che, successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, il T.a.r. adito, con ordinanza cautelare n. 3055 del 9 giugno 2016, ha respinto l'istanza di sospensiva proposta con il ricorso suindicato;

f) di aver sostenuto la prova scritta, superandola, e, successivamente, quella orale, superando anch'essa;

3. Ricevuto il decreto di esclusione, in data 30 gennaio 2019, l'interessato ha proposto il ricorso (n.r.g. 2064 del 2019, notificato e depositato in data 15 febbraio 2019), introduttivo del presente giudizio, innanzi al competente T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, domandandone l'annullamento.

4. Segnatamente, l'atto di esclusione è stato censurato, deducendosi:

a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 2 *bis*, del d.l. n. 115 del 2006;

b) la violazione degli artt. 2 e 12 del d.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, nonché dell'art. 3, comma 5 e 5 *bis*, del d.l. n. 138, 13 agosto 2011, essendo divenuto libero l'accesso alle professioni regolamentate ed essendo dunque illegittime le restrizioni imposte alla partecipazione al concorso notarile e, conseguentemente, il decreto di esclusione;

c) la violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 137, del 7 agosto 2012, il quale, richiamando quanto espressamente previsto dall'art. 3, comma 5 *bis*, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, ha abrogato le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con il libero accesso e svolgimento delle professioni e, perciò, anche la norma che prevede lo "sbarramento" delle tre inidoneità concorsuali;

d) la violazione dell'art. 6 del T.U.E., nonché degli artt. 49, 50, 56 e 101 T.F.U.E.;

e) la violazione degli artt. 3 commi 1 e 2, 4 e 97 della Costituzione.

5. Il ricorrente ha altresì formulato una domanda di condanna al risarcimento del danno dell'amministrazione:

a) per non aver potuto ancora intraprendere la professione, benché abbia superato le relative prove concorsuali, quantificando il danno nel reddito mensile medio del notaio, per l'anno 2018, stimato, in base ai dati riportati da un giornale economico di rilievo nazionale, in euro 24.000,00, per ogni mese di ritardo nell'ingresso nell'esercizio delle funzioni;

b) nell'eventualità che venga ritenuta legittima l'esclusione concorsuale, per la perdita di *chance* consistente nel non aver potuto prendere parte al successivo concorso bandito nel 2018, a cui il ricorrente non ha potuto partecipare essendo risultato vincitore di quello precedente, e che sarebbe scaturita a causa del ritardo con cui l'amministrazione ha comunicato l'esclusione dal concorso del 2016.

6. Nel giudizio di prime cure, si è costituito il Ministero della giustizia, resistendo alle domande *ex adverso* proposte.

7. Con ricorso per motivi aggiunti del 20 febbraio 2019, l'interessato ha impugnato il decreto del 15 febbraio 2019 del Ministero della giustizia, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso.

7.1. Con i suddetti motivi aggiunti, il ricorrente ha gravato la graduatoria, nella parte in cui non contiene anche il nominativo dell'odierno ricorrente, deducendo le medesime ragioni già articolate avverso l'atto di esclusione e domandando anche l'emanazione di misure cautelari idonee a tutelare i suoi interessi.

7.2. Con decreto presidenziale n. 1329 del 27 febbraio 2019, confermato con ordinanza n. 1876 del 28 marzo 2019, il Tribunale amministrativo ha parzialmente accolto la domanda cautelare, disponendo l'immissione con riserva del ricorrente nell'impugnata graduatoria *“ai soli fini della scelta delle sedi ed escludendo, al contempo, nel contemperamento degli interessi, che l'ammissione con riserva esplicasse i suoi effetti anche ai fini dell'assunzione delle funzioni”*.

8. Con nota del 6 marzo 2019, l'interessato ha comunicato all'ufficio competente l'elenco delle sedi cui aspirava.

9. L'ordinanza cautelare del T.a.r. Lazio n. 1876 del 27 marzo 2019 veniva confermata da questo Consiglio, con ordinanza n. 2647 del 24 maggio 2019.

10. Con decreto dirigenziale del 15 maggio 2019, al solo fine di dare esecuzione al *decisum* interinale del Giudice amministrativo, veniva disposta l'integrazione della graduatoria mediante l'inserimento dell'interessato *“nella posizione tra la dott.ssa G.C. e il dott. R.B.”*, nonché il previsto accantonamento della prima sede scelta nell'elenco di preferenze comunicato dall'interessato, in Piacenza, resasi vacante, come detto, nelle more dello svolgimento del concorso.

11. Con la sentenza n.-OMISSIS-, il T.a.r. ha accolto la domanda di annullamento, mentre ha respinto quella risarcitoria.

11.1. In particolare, il Tribunale amministrativo, dopo aver diffusamente dato conto delle peculiarità della vicenda:

a) ha respinto il primo motivo di ricorso, basato sulla violazione dell'art. 4, comma 2 *bis*, del d.l. 30 giugno 2005 n. 115, ritenendo la norma inapplicabile alle procedure concorsuali, in continuità con l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa;

b) ha rilevato, richiamando espressamente il precedente n. 5263 del 25 luglio 2019 della VI sezione di questo Consiglio, la sussistenza, nel caso di specie, del legittimo affidamento del candidato, il quale, avrebbe presentato la domanda di partecipazione al concorso, assecondando il contenuto del decreto presidenziale monocratico; avrebbe segnalato, sia con la proposizione del ricorso avverso il bando di concorso (n.r.g. 6015 del 2016, ancora pendente innanzi al T.a.r. per il Lazio), sia con la domanda cartacea depositata presso la competente Procura della Repubblica la sussistenza di una causa preclusiva alla sua partecipazione al concorso, non ricevendo tuttavia prima dell'espletamento

della prova scritta e di quella orale alcun atto di esclusione; avrebbe dimostrato la sua preparazione superando le prove concorsuali;

c) ha ascritto la “singolarità” della presente vicenda esclusivamente al colpevole ritardo dell’amministrazione, la quale si sarebbe resa conto della mancanza del requisito in capo al concorrente soltanto dopo tre anni dalla presentazione della domanda di partecipazione, pur essendo in possesso di più elementi (*id est*, il ricorso avverso il bando, la domanda di partecipazione cartacea presentata presso la Procura della Repubblica) che le avrebbero consentito l’immediata percezione della mancanza del requisito di partecipazione e pur avendo, invece, adottato immediatamente nei confronti di altri candidati (ne viene nominato uno, in particolare), prima della celebrazione delle prove scritte, il suddetto atto di esclusione.

d) ha ritenuto che la “regola più giusta” da applicare al caso concreto, in continuità con il richiamato precedente n. 5263 del 2019, sia costituita dall’accoglimento della domanda caducatoria;

e) ha respinto sia la domanda di risarcimento del danno per la perdita della chance, sia quella relativa alla ritardata apertura dello studio professionale;

f) ha compensato le spese del giudizio.

12. Il Ministero della giustizia ha proposto appello avverso la sentenza del T.a.r.

12.1. Con un unico articolato motivo di impugnazione, il Ministero ha censurato la *ratio decidendi* posta a base della pronuncia, evidenziando, da un lato, che la normativa vigente *ratione temporis* preclude la partecipazione a quegli aspiranti candidati che hanno conseguito tre inidoneità alle prove concorsuali precedentemente svolte; dall’altro, che non si può predicare la sussistenza di alcun affidamento, per di più qualificabile come “legittimo”, in capo all’appellato, considerato che quest’ultimo era pienamente consapevole di non essere nel possesso dei requisiti richiesti per potervi prendere parte.

12.2. Secondo il Ministero, in base alla normativa applicabile al caso di specie e in ragione dell’insussistenza di qualsivoglia affidamento, il ricorso avrebbe dovuto essere respinto.

13. In data 7 febbraio 2020, si è costituito in giudizio l’appellato, il quale, in via principale, ha domandato il rigetto dell’appello.

13.1. In subordine, l’interessato ha proposto appello incidentale per riproporre i motivi ritenuti assorbiti dal T.a.r., insistendo, inoltre, sia per la rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, sull’illegittimità euro-unitaria della preclusione alla partecipazione al concorso in base al numero delle inidoneità precedentemente ricevute, sia per la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, lett. b) *bis*, legge 6 agosto 1926 n. 1365 che prevede la suddetta preclusione.

13.2. Nell'ambito della memoria contenente l'appello incidentale, ma al di fuori della parte dell'atto riguardante la proposizione del gravame incidentale, l'interessato ha riproposto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, per il ritardo nella nomina, quantificandolo in euro 9.000.000,00.

14. Con ordinanza n. 975 del 28 febbraio 2020, la Sezione ha accolto l'istanza cautelare del Ministero e sospeso gli effetti della sentenza impugnata.

15. Con la memoria depositata in data 22 gennaio 2021, il Ministero ha contro dedotto sulle censure di primo grado riproposte con l'appello.

16. Alla memoria del Ministero, l'appellato ha replicato, con note del 4 febbraio 2021.

16.1. Con le suddette note, quanto all'appello principale proposto dal Ministero, l'interessato ha ribadito lo svolgimento della vicenda fattuale che ha poi portato al presente processo, puntualizzando, in particolare, di aver *“compilato e inviato la domanda telematica di partecipazione al concorso dopo aver notificato il ricorso al Ministero e su indicazione del decreto del Presidente del Tar Lazio nel quale si affermava che la presentazione della domanda non era preclusa in quanto <<il modulo di cui all'art. 3, comma 4, del bando non prevede alcuna dichiarazione con riguardo al requisito di cui all'art. 4, comma 1, lett.b) del medesimo bando>>”*.

16.1.1. Si obietta che *“...la modalità utilizzata da quest'ultimo è la stessa utilizzata da tutti gli altri ricorrenti, 4 dei quali sono già Notai in esercizio e nei loro confronti, a differenza di quanto avviene per l'odierno appellato, non è mai stata mossa alcuna censura da parte dell'Amministrazione (si veda pag. 6 nostra memoria)”*.

16.1.2. Vengono ribaditi la negligenza dell'amministrazione e l'affidamento dell'interessato.

16.1.3. Si censura che non sarebbe stata data corretta attuazione all'ordinanza cautelare del T.a.r. per il Lazio n. 1876, del 27 marzo 2019, confermata, da questo Consiglio, con ordinanza n. 2647, del 24 maggio 2019, in quanto sarebbe stato consentito all'altro candidato, cui era stata assegnata in origine la sede prescelta dall'odierno appellante incidentale, di permanere in detta sede, accantonandone un'altra *medio tempore* rimasta vacante per l'interessato, cosicché l'*“altro concorrente da quasi due anni, ha aperto lo studio e si sta affermando a Piacenza, al posto del dott. omissis; vantaggio a cui non avrebbe avuto diritto, a prescindere dall'esito del presente giudizio, se l'ordinanza definitiva citata fosse stata correttamente eseguita”*.

16.1.4. Viene evidenziato che *“nella memoria il Ministero non eccepisce nulla sulla possibilità di applicare i principi che si ispirano all'art. 4, comma 2 2.bis, d.l. 115/2005, in ragione della assoluta peculiarità della fattispecie”*.

16.1.5. Si insiste nella pretesa risarcitoria formulata in primo grado, declinata come perdita di *chance* per non aver potuto prendere parte al concorso notarile bandito nel 2018.

16.2. Relativamente all'appello incidentale, dopo aver insistito sui motivi di ricorso di primo grado riproposti nel presente giudizio, l'interessato ha dato atto che questo Consiglio, con l'ordinanza n. 8154 del 2019, ha rimesso alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale inerente alla compatibilità euro-unitaria della disciplina nazionale che impone il limite dei 50 anni di età per la partecipazione al concorso.

L'appellante incidentale ha dunque espressamente chiesto *“di sospendere la decisione dell'appello incidentale in attesa del deposito della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la cui decisione potrebbe contenere l'enunciazione di principi generali in tema di accesso alla professione applicabili anche al caso di specie”*.

17. In data 24 febbraio 2021, quest'ultimo ha depositato ulteriore documentazione.

18. All'udienza del 25 febbraio 2021, svoltasi con modalità telematiche, la causa è stata trattenuta in decisione.

19. *In limine litis*, va dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale irrualmente depositata il giorno antecedente a quello dell'udienza, in spregio ai termini processuali di cui all'art. 73 comma 1 c.p.a. e di cui il Collegio, pertanto, non terrà conto.

20. Nel merito, l'appello proposto dal Ministero è fondato e deve essere accolto.

20.1. La sentenza del Tribunale amministrativo regionale, prescindendo, in parte, dall'esame delle censure di ricorso proposte dall'interessato, ha ritenuto di annullare l'atto di esclusione dal concorso, individuando *“«la regola più giusta» da applicare al peculiare caso di specie, in disparte la valorizzazione del legittimo affidamento ingenerato, come si è ampiamente illustrato, dal lungo tempo trascorso dalla proposizione del ricorso n. 6015/2016 R.G. e dalla presentazione della domanda di partecipazione, nonché dall'ius superveniens...”*.

20.2. All'esito dell'articolata motivazione della sentenza di primo grado, sfugge a questo Collegio quale sia la *ratio decidendi* che si è voluta porre a fondamento dell'annullamento dell'atto impugnato, se non la peculiarità della vicenda in esame, effettivamente sussistente, ma non correttamente ricostruita da parte del T.a.r., considerato che, per espressa statuizione del Giudice di primo grado, la *“regola più giusta”* è stata individuata *“in disparte la valorizzazione del legittimo affidamento ingenerato”*.

20.3. Come rilevato dal Ministero, l'atto di esclusione presenta precisi presupposti normativi, costituiti dall'art. 1, comma 3, lett. b) - *bis*, legge 6 agosto 1926 n. 1365 che prevede, quale causa di preclusione alla partecipazione al concorso, il numero di inidoneità già conseguite in precedenza, e

dagli artt. 2, comma 2, (requisiti per l'ammissione) e 4 (cause di non ammissione al concorso) del bando di concorso, il primo che riproduce la suddetta norma di legge, il secondo che la prevede espressamente come causa di non ammissione al concorso.

20.4. Non si tratta, dunque, di individuare una "regola giusta" per il peculiare caso in esame, avendovi già provveduto il legislatore e non dovendovi, dunque, provvedere il Giudice, non ricorrendo, nella vicenda decisa, una "lacuna dell'ordinamento" che obbliga a provvedere in tal senso, né trattandosi di decisione da assumere secondo equità.

20.5. In base a quanto appena rilevato, non soltanto la legge, ma anche il bando di concorso prevedeva in più di una disposizione il divieto di partecipare al concorso in caso di conseguita inidoneità in tre tornate concorsuali.

20.6. Il candidato era ben a conoscenza della sussistenza della suddetta causa ostativa alla sua partecipazione ed era altresì ben a conoscenza di essere risultato inidoneo a tre precedenti concorsi. Contrariamente a quanto statuito dal T.a.r., non può dunque affermarsi la sussistenza di alcun affidamento (men che meno "legittimo", ossia incolpevole) in capo all'interessato, essendo questi pienamente consapevole di non avere titolo a partecipare alle prove concorsuali.

20.6.1. L'art. 4 della *lex specialis*, rubricato "*cause di non ammissione al concorso*", con norma di chiara e semplice interpretazione, dispone infatti che "*non sono ammessi al concorso*:"

...

*2. coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69".*

20.6.2. Quanto appena rilevato è reso ancor di più palese dal comma 2 del richiamato art. 4 della *lex specialis* che prevede che "*Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione*" e che "*Il Direttore generale della giustizia civile può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti di ammissione al concorso stesso, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando*".

20.7. Dei ritardi, effettivamente sussistenti nella procedura di controllo, l'interessato non ha di che dolersi, valendo quale principio fondamentale dell'ordinamento - da ricomprendersi nei doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Costituzione, e variamente recepito in giurisprudenza (tra le pronunce più recenti, Cons. Stato, sez. III, 28 luglio 2020, n. 4795; sez. V, 6 luglio 2020, n. 4303; Cass. civ., sez. III, 8 luglio 2020, n. 14257; sez. II, 1 luglio 2020, n. 4191, ma soprattutto Ad. plen. n. 9 del 2014; §§ 7.2. e 7.4.2. - quello di auto responsabilità, che impegna



ciascun consociato a scegliere liberamente e consapevolmente le proprie condotte, assumendosene le eventuali conseguenze pregiudizievoli, senza poter poi addossare ad altri consociati o, in questo caso, alla macchina amministrativa, mancanze che egli stesso ha concorso a cagionare o pregiudizi che avrebbe potuto evitare, conformandosi al pieno rispetto delle regole dell'ordinamento stesso o ad una condotta ispirata a leale collaborazione.

20.7.1. Pur sapendo di non avere i titoli per potervi prendere parte, l'interessato ha comunque deciso di partecipare al concorso, ancorché fosse pienamente consapevole che “*in qualsiasi momento della procedura*” potesse esserne escluso, così come declamato dall'art. 4, comma 2, del bando impugnato.

20.8. Nessun rilievo assume nella presente vicenda il lasso di tempo trascorso, in quanto il decreto di esclusione è comunque stato adottato prima del termine del procedimento concorsuale che si verifica con l'approvazione della graduatoria dei vincitori di concorso.

20.9. Neppure può invocarsi il precedente di questo Consiglio n. 5263 del 2019, basato su tutt'altri presupposti, insussistenti nel presente giudizio.

20.9.1. In quel caso, infatti, la partecipazione al corso di studio, integralmente frequentato dall'interessato, era dipesa da articolate e peculiari vicende processuali, che, nel caso di specie, non si sono verificate.

Nel precedente citato, infatti, lo studente è stato ammesso con riserva alla frequentazione del corso di studi universitario in base ad una favorevole ordinanza cautelare di questo Consiglio (che ha riformato quella sfavorevole pronunciata dal T.a.r.), confermata nel giudizio di appello avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, della quale era stata chiesta la sospensione da parte dell'interessato.

Questa dinamica processuale, unitamente alla non particolare celerità dei tempi processuali, sottolineata da questo Consiglio, nel precedente invocato, aveva determinato la conclusione del corso di studi, frequentato “con riserva”, in ragione delle favorevoli, ancorché interinali, pronunce del Giudice amministrativo, prima della conclusione del processo, poi definito da una sentenza sfavorevole all'interessato.

20.9.2. Al di là della condivisibilità o meno di questo precedente, va qui più sinteticamente evidenziato che l'odierno appellato non ha preso parte al concorso notarile in base a pronunce favorevoli, ancorché interinali di questo plesso giudiziario, ma di sua spontanea iniziativa, pur a fronte di due pronunce cautelari sfavorevoli (quella monocratica e quella collegiale) e pur sapendo di non essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Si ritiene pertanto non pertinente il richiamo alla *ratio decidendi* della sentenza n. 5263 del 2019 di questo Consiglio.

20.10. In ragione di quanto sinora osservato, va accolto l'appello principale.

21. Nondimeno, l'interessato, avendo formulato appello incidentale (in verità, a tale scopo, era sufficiente la riproposizione esplicita nei termini indicati dall'art. 101 comma 2 c.p.a.), ha introdotto in questo giudizio le censure di primo grado dichiarate assorbite, che vanno dunque esaminate.

21.1. Preliminarmente, giova puntualizzare che le censure in esame corrispondono agli ultimi quattro motivi del ricorso introduttivo, poiché sul primo, con il quale si è dedotta la violazione dell'art. 4, comma 2 bis, del D.L. 115 del 2006, si è formato il giudicato, avendo il Tribunale amministrativo espressamente deciso in merito, senza che il relativo capo della sentenza sia stato impugnato.

21.2. Quanto alla domanda risarcitoria proposta in primo grado per due distinte voci di danno, con l'appello incidentale, l'interessato, in un autonomo paragrafo della memoria, ha così nuovamente articolato la stessa: *“Con riserva di meglio articolare nel proseguo del giudizio, si evidenzia che stante il comportamento superficiale tenuto dall'Amministrazione ed il pregiudizio subito dal dott. omissis, in caso di accoglimento della sospensiva, il danno patrimoniale subito dal dott. omissis dovrà essere parametrato, sulla scorta del fatto notorio e delle tabelle pubblicate sul Solo 24 ore, al reddito medio annuale di un notaio che si aggira attorno ai 300.000,00 euro.*

*A ciò si aggiunge il fatto che la frustrazione continua dell'aspettativa alla nomina in disparità di trattamento con gli altri candidati, sta rendendo molto ardua la possibilità del dottor omissis di organizzare per tempo l'apertura dello studio che va anticipata rispetto alla nomina essendo ristretti i tempi di decadenza previsti dalla legge notarile con decorrenza da quest'ultima.*

*All'uopo un Notaio di Piacenza in pensione ha già liberato lo studio, sono in atto lavori interni, tre impiegate attendono l'assunzione ed intanto devono frequentare corsi di aggiornamento per l'utilizzo del complesso sistema informatico da impiantare.*

*Ma l'assenza di nomina rende i tempi incerti ed osta alla possibilità di ricorrere al c.d. “prestito d'onore” chirografario concesso da Banca convenzionata con la Cassa Nazionale del Notariato per far fronte alle ingenti spese.*

*Già in primo grado i danni sono stati quantificati in circa euro 9.000.000,00”.*

21.2.1. Nelle conclusioni dell'appello incidentale, l'interessato non ha poi domandato la condanna al risarcimento del Ministero appellato.

22. Con le prime delle due doglianze riproposte si deduce la violazione degli articoli 2, 11 e 12 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, che avrebbero previsto la *“libertà di accesso alle attività*

*professionali*”, anche con riferimento al concorso notarile, e sancito l’abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con le previsioni del decreto, tra le quali, per l’interessato, andrebbe annoverata anche quella limitante la partecipazione al concorso in ragione delle pregresse inidoneità.

22.1. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, facendo riferimento alla medesima disciplina positiva ed essendo logicamente connessi, sono infondati.

22.2. Il Collegio ritiene pienamente condivisibile e, dunque, da ribadire anche in questa sede, quanto si è avuto modo di statuire con la sentenza n. 3465 del 3 giugno 2020, di questo Consiglio, nella quale si è rilevato che l’ordinamento notarile è caratterizzato da un’autonoma disciplina di accesso alla funzione e da un sub-sistema disciplinare del tutto peculiare (cfr. pag. 8, della suddetta sentenza).

22.3. Tale punto di partenza permette di ritenere che la disciplina invocata dall’appellante incidentale, di carattere generale e riferita a tutte le professioni regolamentari, sia derogata dalla più puntuale normativa dettata relativamente all’ordinamento notarile, alla quale solo occorre dunque fare riferimento, per rinvenire la regolamentazione della procedura concorsuale della cui legittimità si discorre.

22.4. Rafforza tale convincimento l’art. 11 del predetto d.P.R. n. 137 del 2012, che detta una disciplina *ad hoc* per l’accesso a questa professione, marcandone la differenza con le altre “*professioni regolamentate*” di cui all’art. 1 lett. a).

22.5. Nessun rilievo riveste poi la circostanza che l’art. 11 del suddetto d.P.R., rubricato “*Accesso alla professione notarile*”, individua i requisiti necessari per “*ottenere la nomina a notaio*”, mediante il rimando a quelli elencati nell’articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e non contempla, invece, l’art. 1, comma 3, lett. b) - *bis*, legge 6 agosto 1926 n. 1365 che, dal canto suo, prevede quale preclusione alla partecipazione al concorso notarile il non aver già conseguito tre inidoneità.

22.5.1. Si rimarca, in proposito, che l’art. 11 disciplina, espressamente, la “*nomina a notaio*”, sicché esso, coerentemente, richiama i “*requisiti di cui all’articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89*”.

22.5.2. Quest’ultima disposizione della legge “*Sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili*”, inserito nel Titolo II “*Dei Notari*”, Capo I “*Della nomina dei notari*”, enumera, infatti, i requisiti che sono necessari “*Per ottenere la nomina a notaio*”.

22.5.3. Non si comprende allora perché nel disciplinare un atto diverso e “a valle”, rispetto al procedimento di selezione concorsuale, qual è il provvedimento di nomina a notaio, l’art. 11 del

d.P.R. n. 137 del 2012 avrebbe dovuto fare riferimento all'art. 5 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, che disciplina invece aspetti "a monte", inerenti al procedimento di selezione concorsuale.

22.5.4. Il medesimo art. 11 contempla appresso "*il superamento del concorso notarile*", alla cui specifica disciplina, ovviamente, dovrà farsi riferimento per stabilire i requisiti di ammissione dei candidati.

22.5.5. Insomma, come rilevato dal Ministero, mentre l'art. 5, legge 16 febbraio 1913, n. 89, disciplina il provvedimento di nomina a notaio, l'art. 1, terzo capoverso, lett. b)-*bis*, legge 6 agosto 1926 n. 1365, disciplina l'ammissione al concorso, cosicché la deduzione dell'appellante incidentale risulta inconferente: l'art. 11 del d.P.R. n. 137 del 2012 contempla solo i requisiti dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913 del 89, perché con la norma in esame sta qualificando i soggetti che "*possono ottenere la nomina a notaio*", impregiudicato ovviamente il superamento del concorso (ivi richiamato come specifico requisito), che presenta presupposti di ammissione diversi e puntualmente disciplinati da altra pertinente normativa.

22.6. Risulta, infine, dirimente, per la declaratoria di reiezione delle censure in esame, la circostanza, anch'essa puntualmente rilevata dal Ministero, che l'art. 1, comma 496, della l. n. 205 del 2017, ha innalzato da tre a cinque il numero delle prove concorsuali a cui si deve essere risultati inidonei per non potere essere più ammessi all'espletamento del concorso notarile, dimostrando la persistenza nell'ordinamento della regola che l'appellante incidentale assumeva essere stata abrogata implicitamente dal d.P.R. n. 137 del 2012.

22.7. Il primo motivo di appello incidentale, con il quale si sono riproposti il secondo e il terzo motivo del ricorso di primo grado, va dunque respinto.

23. Per le ragioni che si chiariranno nel prosieguo della motivazione, il Collegio ritiene di procedere all'esame della doglianza con la quale si deduce che l'art. 1, terzo capoverso, lett. b)-*bis*, legge 6 agosto 1926 n. 1365, come modificato dall'art. 66, della l. 18 giugno 2009, n. 69, che prevede la contestata preclusione alla partecipazione concorsuale, violerebbe talune norme costituzionali.

23.1. La censura è inammissibile e infondata.

23.2. La questione di costituzionalità è innanzi tutto inammissibile poiché è stata proposta genericamente, nel presente grado di giudizio, senza un adeguato livello di specificità.

L'appellante incidentale, infatti, ha richiamato *per relationem* le istanze articolate nel ricorso introduttivo, svolgendo, successivamente, delle allegazioni insufficienti ad argomentare la dedotta incostituzionalità.

23.3. Ad ogni modo, il Collegio ritiene comunque di dover affrontare *funditus* la questione della presunta illegittimità costituzionale della norma che prevede il limite delle tre consegne, quale misura organizzativa per lo svolgimento del concorso notarile.

23.4. La dedotta questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.

23.5. Il Collegio ritiene in primo luogo che non possa configurarsi in alcun modo una pretesa violazione dell'art. 3 Cost.

23.6. Invero, l'asserita violazione dell'art. 3 Cost. può essere intesa sia nella sua declinazione di violazione della "razionalità formale", cioè del principio logico di non contraddizione (c.d. controllo di razionalità-coerenza), sia nel senso di violazione della "razionalità pratica" ovvero di ragionevolezza (Corte cost., n. 172 del 1996; più di recente, cfr. Corte cost., n. 127 del 2020).

23.7. Il Collegio ritiene che la manifesta infondatezza della questione dedotta sussista sia relativamente ai presunti profili di disparità di trattamento che la norma censurata determinerebbe (controllo di razionalità-coerenza) sia relativamente alla sua pretesa irragionevolezza.

23.8. Quanto al primo profilo, esso viene declinato dall'interessato, in primo grado, in rapporto alla circostanza che, antecedentemente al 2009, non v'era alcuna preclusione alla partecipazione del concorso notarile a causa delle pregresse inidoneità conseguite.

23.8.1. Secondo l'appellante incidentale, i candidati che avrebbero già partecipato (e sarebbero stati dichiarati non idonei per tre volte) in precedenti concorsi (e chiaramente non impediti alla partecipazione agli ulteriori concorsi dopo la modifica del 2009) sarebbero stati avvantaggiati rispetto a chi, come l'interessato, avrebbe avuto meno possibilità di partecipazione e meno tempo per curare la preparazione concorsuale (avendo intrapreso, rispetto a questi, soltanto successivamente la partecipazione ai concorsi).

23.8.2. Rispetto al tipo di vizio di costituzionalità dedotto dall'interessato, è stato autorevolmente affermato che tale giudizio comporta un controllo volto a stabilire se tra le varie manifestazioni normative nella stessa materia (*tertia comparationis*) e quella denunciata esista una congruità dispositiva o, invece, vi siano contraddizioni insanabili.

23.8.3. Ebbene, per consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, sono ritenute costantemente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale in cui l'elemento di raffronto sia una norma non più vigente, in quanto dichiarata incostituzionale, nel frattempo abrogata, decaduta, del tutto immaginaria o recata da un atto normativo precario, quale un decreto-legge (Corte cost., ord. n. 795 del 1998, sentenze n. 330 del 1996 e n. 353 del 1994; ord. n. 463 del 1987).

23.8.4. Nel caso di specie, il *tertium comparationis* viene, per l'appunto, individuato in una norma non più vigente, ovvero nella precedente disciplina per l'accesso al concorso notarile.

23.8.5. Inoltre, con giurisprudenza altrettanto consolidata, la Corte ha affermato che il *tertium comparationis* non può riguardare l'applicazione di trattamenti differenziati nel tempo, in quanto lo stesso fluire del tempo costituisce di per sé un razionale elemento differenziatore (sin dalla sentenza n. 57 del 1973; successivamente n. 92 del 1975, n. 138 del 1977, nn. 38 e 238 del 1984, n. 167 del 1986, nn. 18 e 378 del 1994, nn. 126 e 178 del 2000; n. 434 del 2002; n. 35 del 2004).

23.8.6. Il principio è stato da ultimo ribadito dalla sentenza n. 40 del 13 febbraio 2009, nella quale si è affermato che costituisce un “*generale principio*” quello secondo cui “*la collocazione in tempi diversi di atti o fatti altrimenti identici può giustificare la diversità della loro disciplina*”.

23.8.7. La dedotta questione di costituzionalità è dunque infondata *in parte qua*.

23.9. Quanto al secondo profilo, il Collegio osserva che l'art. 3, comma 1, Cost. è stato adoperato fin dagli anni '50 del secolo scorso come parametro per fondare un giudizio di ragionevolezza sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge.

23.9.1. Tale sindacato, in verità, è stato declinato nel corso del tempo in vario modo e con varia ampiezza.

23.9.2. In linea di massima e per quel che riguarda il giudizio di non manifesta infondatezza che questo Collegio è chiamato a compiere, può osservarsi che la Corte ha ribadito, con costanza, che il legislatore ordinario dispone di un ampio margine di discrezionalità, nell'ambito del quale sono salve le sue scelte di merito.

23.9.3. In particolare, si è affermato:

a) sotto il profilo della ragionevolezza e dell'osservanza del canone di buon andamento, che il sindacato in questione non può che consistere in una valutazione esterna delle scelte legislative che riguardi la palese arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della disciplina denunciata, e non può spingersi, invece, a valutazioni in ordine ai possibili altri modi con cui provvedere alle situazioni considerate dal legislatore, modi che attengono per l'appunto al merito delle scelte operate; né, tanto meno, può implicare una revisione o riformulazione della ponderazione degli interessi compiuta dal legislatore (Corte cost., n. 446 del 1994);

b) che il canone della ragionevolezza deve trovare applicazione non solo all'interno dei singoli comparti normativi, ma anche con riguardo all'intero sistema (Corte cost., n. 84 del 1997);

c) che l'esame delle censure formulate nei confronti della legge sottoposta a controllo di costituzionalità deve tener conto del vasto ambito di discrezionalità che spetta al legislatore, sia statale che regionale, [nel caso di specie] nelle scelte relative alla creazione e all'organizzazione dei pubblici uffici (Corte cost., n. 141 del 1999);

d) che il legislatore gode di ampia discrezionalità nel determinare i criteri di ammissione ai concorsi nonché i sistemi e le procedure per la progressione in carriera dei pubblici dipendenti: tale discrezionalità deve pur sempre esplicitarsi nel limite dei principi di ragionevolezza e di salvaguardia del buon andamento della p.a., il che, per quanto attiene ai requisiti concorsuali, sta nel valutare la congruità della relativa disciplina alla luce delle finalità cui la selezione è preordinata (Corte cost., n. 51 del 1994);

e) che al legislatore deve riconoscersi la più ampia discrezionalità nel privilegiare alcuni elementi di valutazione nelle procedure di accesso all'impiego (Corte cost., n. 195 del 1998).

23.9.4. Muovendo da questi consolidati principi, il Collegio osserva che la norma censurata dall'appellante incidentale non risulta in sé logicamente contraddittoria né presenta profili di palese arbitrarietà o di manifesta irragionevolezza.

23.9.5. L'interessato ha evidenziato in prime cure che vi sarebbero altri modi con i quali si potrebbe perseguire quella finalità di buon andamento e celerità della selezione concorsuale, mettendo in risalto, ad es., l'avvenuta istituzione delle sottocommissioni.

Senonché, come statuito dalla Corte costituzionale, il sindacato di irragionevolezza *“non può spingersi, invece, a valutazioni in ordine ai possibili altri modi con cui provvedere alle situazioni considerate dal legislatore, modi che attengono per l'appunto al merito delle scelte operate”* (Corte cost., n. 446 del 1994).

23.9.6. La valutazione non muta, ove operata in una prospettiva di sistema: il limite di consegne non è infatti un meccanismo di preclusione alla partecipazione al concorso proprio del solo notariato, bensì disciplina la selezione per talune importanti carriere, essendo previsto, ad es., per il concorso in magistratura ordinaria, per quello a procuratore dello Stato e per il concorso alla carriera diplomatica (Corte cost., n. 84 del 1997).

23.9.7. La regola in esame impinge dunque nel *“vasto ambito di discrezionalità che spetta al legislatore”* nelle scelte relative all'accesso ad una professione correlata all'esercizio privato di pubbliche funzioni, finendo per essere una declinazione dell'*“ampia discrezionalità nel determinare i criteri di ammissione ai concorsi”* di cui gode il legislatore (Corte cost., n. 51 del 1994).

23.9.8. La scelta di precludere la partecipazione al concorso notarile a coloro che non hanno riportato un'inidoneità in almeno tre prove concorsuali si profila, dunque, come una scelta legittima di determinazione dei criteri di ammissione ai concorsi, che si iscrive nell'ampia discrezionalità riconosciuta in questo ambito al legislatore ordinario (Corte cost., nn. 195 del 1998 e 51 del 1994).

23.9.9. Si tratta, in ultima analisi, di una modalità per un efficace, efficiente ed adeguato svolgimento dell'intero procedimento concorsuale, così assicurando anche in questa materia i

principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, predicati con riferimento all'azione amministrativa (cfr., per una questione analoga, posta con riferimento al concorso in magistratura ordinaria, e per la statuizione di analoghi principi, Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2009, n. 1900).

23.9.10. Come è stato icasticamente affermato, è possibile inferire un'irragionevolezza della norma scrutinata soltanto quando non sia possibile ricondurre la disciplina ad alcuna esigenza protetta in via primaria o vi sia una evidente sproporzione tra i mezzi approntati e il fine asseritamente perseguito.

Il Collegio ritiene che, all'evidenza, tali ultime evenienze non siano ravvisabili nel caso in esame.

23.10. Per tutto quanto sinora rappresentato, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

24. Il Collegio ritiene manifestamente infondata la questione dedotta anche con riferimento agli altri parametri espressamente indicati dall'interessato sia in primo che in secondo grado, ossia gli artt. 4, 33, comma 5, e 97 della Costituzione.

24.1. L'essersi evidenziato come il legislatore disponga di un ampio margine di discrezionalità, circa l'individuazione delle norme disciplinanti le modalità di accesso e partecipazione ai pubblici concorsi depotenzia ogni possibile profilo di incostituzionalità asseritamente correlato alle norme di cui sopra.

24.2. Il diritto al lavoro, declinato nell'art. 4, non può dirsi violato da una normativa che consente a tutti i partecipanti che ne abbiano titolo di provare per un determinato numero di volte il concorso, considerato che il numero di tentativi non risulta manifestamente irragionevole ed è rimesso, almeno in parte, anche alla libera scelta del candidato, il quale può non consegnare, ove reputi il proprio elaborato non meritevole di conseguire l'idoneità.

24.3. Inconferente è, poi, il richiamo all'art. 33, comma 5, considerato che, trattandosi di una professione il cui svolgimento è sottoposto ad una predeterminazione dei posti disponibili, la norma costituzionale di riferimento è quella contenuta nell'art. 97, comma 4, Cost., che dispone che *“Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”*.

Circa l'ampia discrezionalità del legislatore a predeterminare gli aspetti della selezione concorsuale, si è già scritto in precedenza, con riferimento ai profili riguardanti l'art. 3 Cost., ai quali, dunque, si rimanda.

24.4. Relativamente, infine, all'asserita violazione dell'art. 97 Cost., dedotta, evidentemente, con riferimento al secondo comma, si evidenzia che eventuali limiti all'accesso alle selezioni concorsuali sono costituzionalmente legittime in quanto, da un lato, rispondono alla necessità di



permettere l'ordinato e celere svolgimento delle procedure, e, dall'altro, consentono la selezione di quei candidati che dimostrino in un numero ragionevole di tentativi di possedere quell'attitudine e quelle conoscenze necessarie per lo svolgimento dell'importante e delicata professione del Notaio.

24.5. Il Collegio ritiene dunque manifestamente infondata la dedotta questione di costituzionalità, non ravvisando la lesione di alcuno dei parametri invocati dall'appellante incidentale.

25. Il motivo con cui è stata dedotta l'esaminata questione di costituzionalità va pertanto respinto nella sua globalità.

26. Residua, infine, l'esame del motivo di ricorso concernente il dedotto contrasto fra la norma di cui si discorre e le norme euro-unitarie.

27. A tale riguardo, va evidenziato che l'appellante incidentale, dopo aver prospettato anche una possibile questione di compatibilità euro-unitaria della normativa in esame, ha, poi, nondimeno, nella memoria di replica, depositata in data 4 febbraio 2021, espressamente chiesto *“di sospendere la decisione dell'appello incidentale in attesa del deposito della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la cui decisione potrebbe contenere l'enunciazione di principi generali in tema di accesso alla professione applicabili anche al caso di specie”*.

27.1. Il riferimento dell'appellante incidentale è alla questione pregiudiziale, rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, con l'ordinanza n. 8154, del 28 novembre 2019, di questa Sezione, la quale, pur riguardando la diversa questione del limite dei 50 anni di età, quale ulteriore preclusione all'accesso al concorso notarile, potrebbe determinare, l'enunciazione di importanti principi di diritto, ad opera della competente Corte di giustizia, rilevanti e dirimenti anche con riferimento al caso di specie.

27.2. *In limine*, il Collegio ritiene che non si possa disapplicare direttamente la normativa nazionale - nella parte in cui dispone come necessario, per l'accesso al concorso notarile, il non aver conseguito tre inidoneità a precedenti concorsi - in quanto la disciplina euro-unitaria (di cui alla direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE), non si applica alla professione notarile (così, espressamente, l'art. 2, comma 4, della direttiva in esame) e, dunque, non vi è alcun rilievo diretto di quest'ultima.

27.3. Il Collegio ritiene dunque di accogliere la richiesta di sospensione, da qualificarsi come impropria, secondo quanto affermato da questo Consiglio (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 15 ottobre 2014, n. 28).

28. Residua, infine, l'esame della domanda risarcitoria, articolata nei termini chiariti ai §§ 21.2. e 21.2.1.

29. La riproposizione della domanda di risarcimento del danno, per come concretamente prospettata, è inammissibile.

29.1. In primo grado, il T.a.r. ha espressamente respinto sia la domanda di risarcimento del danno per lesione della c.d. *chance* sia la domanda di risarcimento del danno derivante dalla ritardata apertura dello studio professionale (cfr. § 8 della sentenza).

29.1.1. Rispetto alla prima domanda, il T.a.r. ha ritenuto che “*L'accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento di esclusione, producendo l'effetto della reintegrazione in forma specifica, esclude in radice la sussistenza di un danno da perdita della chance*”.

29.1.2. Rispetto alla seconda domanda, il T.a.r. ha statuito che “*alla luce delle circostanze di fatto che connotano la vicenda in esame e della rapida scansione temporale del presente giudizio, osserva che il danno paventato, pur astrattamente ipotizzabile per la durata di qualche mese, non sia stato, tuttavia, provato*”.

29.2. Relativamente a questi capi della sentenza, l'appello incidentale avrebbe dovuto presentare quel grado di specificità delle censure, che l'art. 101, comma 1, c.p.a., richiede espressamente per la proposizione del ricorso in appello, dovendosi chiaramente sussumere nella locuzione “*ricorso in appello*”, adoperata dalla norma, non soltanto l'appello principale, ma anche quello incidentale.

29.3. Del resto, il giudizio di appello non costituisce un *judicium novum* e la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante (principale o incidentale), attraverso l'enunciazione di specifici motivi, specificità che esige che, alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, siano contrapposte quelle dell'appellante, volte a censurarne il fondamento logico giuridico.

29.4. Il principio dell'effetto devolutivo dell'appello richiede, dunque, che con il gravame vengano puntualmente criticate tutte le parti della decisione riferibili a ciascuno dei motivi o delle domande, e che l'omessa o carente esplicita contestazione di uno o più capi implica o l'acquiescenza delle parti o dei capi non impugnati o l'inammissibilità delle censure non ritualmente proposte.

29.5. La corretta articolazione della *causa petendi* deve poi essere accompagnata da un'articolazione del *petitum* altrettanto corretta, con la precisa e sintetica enunciazione del bene della vita che si domanda al Giudice.

29.6. In ragione delle suesposte considerazioni, è di manifesta evidenza che la domanda risarcitoria risulta non essere stata ammissibilmente proposta nel giudizio di appello, sia perché non sono state puntualmente articolate le censure ai relativi capi della sentenza di primo grado sia perché non è stata puntualmente enunciata nelle conclusioni dell'atto.

29.7. La domanda va pertanto dichiarata inammissibile.

30. In conclusione, alla luce delle suesposte motivazioni, il Collegio:

- a) accoglie l'appello principale e respingere l'appello incidentale ai sensi e nei limiti sopra descritti;
- b) accoglie la domanda di sospensione della rimanente parte di giudizio avanzata dall'appellante incidentale e, per l'effetto, sospende il giudizio in attesa della decisione della Corte di giustizia sulla questione indicata in motivazione, con termine perentorio per la prosecuzione, ex art. 80 comma 1 c.p.a., decorrente dalla pubblicazione della decisione della Corte di giustizia (cfr. in termini e da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 8428 del 2020; n. 3320 del 2020).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sul ricorso n.r.g. 1042 del 2020, riservata ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese:

- a) accoglie l'appello principale;
- b) rigetta in parte l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, respinge la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati nei limiti di cui in motivazione;
- c) sospende nel resto il giudizio;
- d) riserva, al definitivo, la liquidazione delle spese di lite.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte appellante incidentale e di ogni altra persona menzionata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2021, svoltasi da remoto in video conferenza ai sensi dell'art. 25 D.L. 137 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Michele Conforti**

**IL PRESIDENTE**

**Vito Poli**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.